



Sentenza n. 187 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Marcello Iacubino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37530/PC** del registro di segreteria, promosso

ad istanza di:

COSTANTINO Ariana (XX), anche in persona della sig.ra XX (XX), in qualità di amministratrice di sostegno della prima, rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Occhinegro e dall'Avv. Vincenza De Giglio (avvfabrizioocchinegro@pec.it, avv.vincenzadegiglio@legalmail.it), elettivamente domiciliate presso il loro Studio in Bari, alla via F. Crispi n. 6;

nei confronti di:

INPS (gestione ex INPDAP), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it).

Oggetto: decorrenza trattamento pensionistico.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Questi i fatti di causa.

L'odierna ricorrente presentava domanda di pensione di reversibilità in data XX, prot. INPS XX, in qualità di orfano maggiorenne inabile del sig. XX, deceduto in data XX.

L'Istituto, accertato il requisito sanitario, conferiva alla ricorrente la pensione di reversibilità ordinaria giusta determina n. XX, iscrizione n. XX, con “decorrenza giuridica” dal XX, primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, nella misura di euro XX annue lorde, pari al 20% del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento del decesso e con “decorrenza economica” dal XX, in applicazione dell'art. 191, del DPR 1092/73, il quale prevede che in caso di presentazione della domanda oltre due anni dal decesso, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima intervenuta, nel caso di specie, il 23/03/2017). L'Istituto poneva poi in pagamento il trattamento pensionistico per cui è causa con rata di applicazione febbraio 2019 e con pagamento di arretrati e interessi.

Ritenendo che la decorrenza economica del trattamento di reversibilità coincidesse con quella giuridica, l'odierna ricorrente presentava prima ricorso amministrativo in data XX (l'INPS confermava, tuttavia, la legittimità della decorrenza economica del trattamento di reversibilità conferito); poi – unitamente alla madre e amministratrice di sostegno, Prof.ssa XX – proponeva ricorso al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, che dichiarava (con sentenza n.1485/2023 depositata in data 22.5.2023, non notificata) il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La sig.ra XX proponeva, pertanto, ricorso in riassunzione davanti a questa Corte, attraverso il quale, citando a sostegno giurisprudenza della Cassazione e contabile (tra cui Sez. Sicilia, sent. n. 453/2023; Sez. Piemonte, sent. n. 52/2023; Sez. Veneto, sent. n. 81/2023, Cass. n. 18241 del 2011; Sezione Calabria, sentenze nn.169 e 170 del 2022; Sez. Campania, sent. n. 250/2023), ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il suo asserito diritto alla decorrenza economica del trattamento pensionistico a far data dal XX. Con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

2. Si è costituito tempestivamente l'Inps, deducendo nel merito, di aver correttamente liquidato la pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. All'odierna udienza, l'avv. Occhinegro per la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il giudizio è stato quindi definito con sentenza, provvedendosi in udienza a dare lettura del dispositivo di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1. – La parte ricorrente lamenta la mancata corresponsione, da parte dell'Istituto di Previdenza, della pensione di reversibilità del defunto genitore, con decorrenza dalla data del XX, essendo quest'ultimo deceduto l'XX.

2. – Nel merito, è il caso di premettere che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

In sostanza, quindi, perché l'orfano maggiorenne possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nella specie, è contestata solo la decorrenza del trattamento pensionistico di reversibilità.

3. – Ciò premesso, nel merito la domanda relativa alla decorrenza dell'invocato trattamento dalla data del decesso del padre è fondata e va accolta.

Come già stabilito in un piuttosto recente precedente di questa Sezione (sent. n. 547/2019), va fatta applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), la quale all'art. 13 prevede quanto segue: comma 2 *“Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta”*; comma 3 *“Se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda”*.

Come si evince dalla documentazione agli atti, il ricorrente ha chiesto la pensione indiretta in data XX, dunque entro il decennio dalla morte dell'iscritto, ragion per cui la pensione indiretta va liquidata con decorrenza XX, primo giorno del mese successivo a quello del decesso (in termini, anche Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 198 del 14/11/2016).

4. – Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto, e per l'effetto, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a partire dal XX.

Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data degli indebiti recuperi (e cioè dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione oggetto delle relative trattenute) e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo.

5. – La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, ragion per cui vanno poste a carico dell'Istituto previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie il ricorso, nei sensi in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a partire dal XX;
- riconosce gli accessori come specificato in motivazione.

Condanna la parte resistente a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 1.000,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/09/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma